



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO SOCIALE			
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> FORMAZIONE PROFESSIONALE, FSE ED ALTRI COFINAN.TI			
	<i>Area:</i> PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE			
Prot. n. _____ del _____				
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:				
Modifica all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva", come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 29 marzo 2008, n. 229, 6 agosto 2008, n. 601 e 18 novembre 2008, n. 842.				
_____ (CAMPONESCHI MAFALDA) _____ (CAMPONESCHI MAFALDA) _____ (O. GUGLIELMINO) _____ (E. LONGO) _____ (DIRET. PROT. G.MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE			_____ (Costa Silvia) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>			
	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE:		COLLEGIO REVISORI:		
Data dell' esame:		Data dell' esame:		
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____		
ISTRUTTORIA: _____				

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		

OGGETTO: Modifica all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva", come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 29 marzo 2008, n. 229, 6 agosto 2008, n. 601 e 18 novembre 2008, n. 842.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore regionale alla Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

VISTI:

- › Regolamento 452/2008 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente;
- › Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007;
- › Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Lazio approvato dal Consiglio regionale 28 marzo 2007, n. 38;
- › la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
- › la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, commi 622 e 624;
- › la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 17;
- › il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e in particolare l'articolo 28;
- › il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico";

- › l'accordo del 19 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- › la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni "*Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;
- › la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "*Ordinamento della formazione professionale.*";
- › l'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002 sulle competenze professionali degli operatori della Formazione professionali a completamento del processo di accreditamento;
- › l'Accordo Stato Regioni 18 febbraio 2000 "Accordo tra il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli *standard* minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale" e precisamente l'allegato A (Accreditamento delle strutture formative);
- › la deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 1996, n. 4572 (*Direttive attuative della legge regionale n. 23/92 -Titolo V: «Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati», Articoli 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per la presentazione delle domande, per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate.*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- › la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*";
- › la deliberazione della Giunta Regionale del 29 marzo 2008, n. 229 "Modifica all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva*". Proroga dei termini";
- › le linee interpretative in merito ai criteri di accreditamento di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 pubblicate sul sistema S.AC. Portal;

- › la deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2008, n. 601 “Modifica all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”. Proroga dei termini”;
- › la deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2008, n. 842 “Modifica all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”. Proroga termini di cui alla D.G.R. 229/2008” cui si rinvia in anche per la motivazione del presente atto;
- › la deliberazione della Giunta Regionale del 10 luglio 2009, n. 525 “Approvazione del ‘Sistema formativo regionale Anno 2009/2010’ - Assegnazione e ripartizione risorse”;
- › la deliberazione della Giunta Regionale del 27 luglio 2009 n. 608 concernente “Attuazione dell’intesa in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 in materia di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori colpiti dalla crisi..”;

PREMESSO CHE la Regione:

- a) attraverso la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” in seguito “Direttiva” ha istituito il nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici o privati che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione stessa;
- b) con le deliberazioni della Giunta Regionale del 29 marzo 2008, n. 229 del 6 agosto 2008, n. 601 sono stati tra l’altro prorogati i termini stabiliti dalla Direttiva per l’accreditamento dei soggetti accreditati ai sensi della delibera 21 novembre 2002, n. 1510 e dei soggetti autorizzati ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, di cui all’art. 19 terzo capoverso;
- c) con la deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2008, n. 842 sono state tra l’altro apportate delle modifiche all’art. 9 lettera b) punto 2 differenziando le caratteristiche del requisito relativo all’“adeguatezza della dotazione di spazi e attrezzature informatiche della sede operativa” in base ai sub settori di accreditamento prevedendo, per quei soggetti che si accreditino esclusivamente in sub-settori che prevedono percorsi formativi a minore contenuto tecnologico, la possibilità di rispondere al requisito attraverso la dotazione di postazioni informatiche in alternativa all’aula informatica.

PRESO ATTO che:

- a) è necessario conformarsi al Regolamento (CE) 452/2008 allineandosi agli altri paesi europei nell'uso di una classificazione comune per la produzione di dati comparabili ed utilizzando i Campi formazione Cedefop/Eurostat;
- b) che anche nel sistema di accreditamento si rende necessario il passaggio dalla classificazione attraverso i codici Orfeo degli ambiti di accreditamento alla classificazione attraverso i Campi formazione Cedefop/Eurostat.

CONSIDERATO che:

- a) la Regione Lazio monitora e valuta l'impatto della Direttiva "*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*" sul sistema esistente allo scopo di individuare gli interventi risolutivi delle criticità emergenti del nuovo sistema di accreditamento;
- b) il 16 Maggio 2008 è stato istituito il Tavolo tra "l'Assessorato regionale Istruzione, diritto allo studio e formazione" e le Associazioni più rappresentative delle scuole private autorizzate (ASIP e ASPAR) per l'erogazione di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio ai sensi del Titolo V della Legge Regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 con l'obiettivo di identificare le principali problematiche e le relative soluzioni tecniche per accompagnare le scuole private autorizzate nel processo di accreditamento.

PRESO ATTO che dal monitoraggio del sistema è emersa l'esigenza di:

- chiarire la funzione del requisito dell'accREDITamento quale criterio di ammissibilità negli avvisi pubblici della Regione e delle province, esplicitando quanto definito nell'art. 1 ultimo capoverso della Direttiva dove si definisce che "nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, l'accREDITamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi";
- dare evidenza che i "soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative" sono tenuti svolgere le attività formative e di orientamento in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze cui sono rivolte;
- fornire una definizione più circoscritta e dinamica dei criteri per l'identificazione dei soggetti che possono usufruire dell'abbassamento al 30% del requisito di cui all'art. 8 della Direttiva ;
- di prevedere la possibilità per i soggetti accREDITati di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del

- territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che la citata Direttiva stabilisce in relazione all'adeguatezza dei locali;
- di incrementare il numero di ore di formazione finanziabili per i soggetti che si accreditano in ingresso passando da 1.200 ore di formazione a 2.400 permettendo, quindi, a una più ampia fascia di soggetti accreditati di partecipare agli avvisi pubblici della Regione e delle Province, garantendo all'utenza una offerta formativa più diffusa sul territorio e in grado di attuare gli interventi anti-crisi della Regione in termini di politiche attive per la popolazione;
 - di definire la procedura di mantenimento dell'accREDITAMENTO da parte della Regione distinguendo le funzioni di istruttoria da quelle di audit in loco.

PRESO ATTO che il 16 maggio 2008 la Direzione competente in materia di Formazione professionale ha istituito un Tavolo tecnico con le associazioni degli istituti autorizzati a svolgere corsi di formazione professionale ai sensi del Titolo V° della legge regionale 25 febbraio 2002, n. 23 e che lo stesso ha portato a una proposta condivisa di modifica/integrazione della DGR 968/2007 rispetto ad alcuni parametri relativi, in modo specifico, ai criteri contenuti nella Tabella A e all'art. 9 della Direttiva e alla definizione di una proroga dei termini di accREDITAMENTO che consenta agli istituti medesimi di adeguare le strutture formative ai requisiti previsti dall'accREDITAMENTO;

RITENUTO necessario, per quanto sopra rappresentato,

- a) procedere alla modifica della Tabella A e di modificare il testo della Direttiva nelle parti sotto meglio descritte,
- b) differire **al 30 giugno 2010** il termine ultimo per l'accREDITAMENTO dei soggetti autorizzati ai sensi del Titolo V della Legge Regionale 25 Febbraio 1992, n. 23;

RITENUTO, inoltre, necessario abrogare gli artt. della D.G.R. 4572/1996 e s.m.i. non compatibili con la presente deliberazione

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione in quanto le modifiche oggetto del presente atto sono di carattere prettamente tecnico;

all'unanimità

DELIBERA

1. di aggiungere all'articolo 1, quarto capoverso, della Direttiva dopo le parole **“nello stesso ambito e macrotipologia”** le seguenti parole: **“L'accREDITAMENTO**

ottenuto da un soggetto quale idoneità per chiedere esclusivamente l'autorizzazione a svolgere corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92 - denominato d'ora in avanti **Accreditamento per l'Autorizzazione** - non ha validità come requisito per la realizzazione di attività finanziate con fondi pubblici.”;

2. di aggiungere all'articolo 1, quinto capoverso, della Direttiva dopo le parole **“l'assegnazione dei finanziamenti stessi”** le parole **“A seconda delle differenti procedure di valutazione previste dagli avvisi pubblici tale principio trova differente applicazione:**
 - **nelle procedure di valutazione dette “a sportello” o “on demand” dei progetti attuate dalla Regione e dalle Province la mancanza del requisito dell'accreditamento implica automaticamente la non ammissibilità del progetto al finanziamento;**
 - **nelle procedure di valutazione che prevedono la definizione di una graduatoria dei progetti, i singoli avvisi potranno definire il tempo a disposizione per i soggetti proponenti per adempiere al requisito di accreditamento”;**
3. di aggiungere all'articolo 3, punto 4) della Direttiva dopo le parole **“i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative”** le parole **“Le attività di formazione e orientamento realizzate da tali soggetti devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze cui sono rivolte.”;**
4. di aggiungere all'articolo 4, terzo capoverso della Direttiva dopo le parole **“Non è consentito, ai fini dell'accreditamento, che nella medesima sede operativa sia localizzato più di un soggetto accreditato.”** le parole **“Per soddisfare le esigenze di specifiche attività previste in casi speciali definiti nei singoli avvisi pubblici, i soggetti accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo (sedi occasionali), anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che il presente atto prevede in relazione all'adeguatezza dei locali. Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità e adeguatezza documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività e secondo le modalità definite nei singoli avvisi.”;**
5. di aggiungere all'articolo 5, primo capoverso, della Direttiva dopo le parole **“- A.2) accreditamento definitivo.”** le parole **“A.3) accreditamento per l'Autorizzazione”;**

6. di eliminare all'articolo 5, punto A.1 primo capoverso, della Direttiva le parole **“e/o autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92 e privi di accreditamento di cui alla D.G.R. 1510/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”**;
7. di sostituire all'articolo 5, punto A.1 ultimo capoverso, della Direttiva le parole da **“1200 ore”** con le parole **“2400 ore”**;
8. di aggiungere all'articolo 5, punto A.2) della Direttiva ultimo capoverso il punto **“A.3) Accreditamento per l'Autorizzazione**

Possono richiedere l'accreditamento per l'Autorizzazione i soggetti costituiti almeno 3 anni prima della data di presentazione della domanda di accreditamento e/o autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92 e privi di accreditamento di cui alla D.G.R. 1510/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti che richiedono l'accreditamento per l'Autorizzazione non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a:

- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- efficacia ed efficienza nei tre anni precedenti la domanda di accreditamento;
- volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivante dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.

Il soggetto in possesso dell'accreditamento per l'Autorizzazione può in qualunque momento richiedere l'accreditamento in ingresso o definitivo, nelle modalità e secondo i requisiti previsti.

Al soggetto con accreditamento per l'Autorizzazione non possono essere concessi finanziamenti con risorse pubbliche per realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento.

9. di aggiungere all'articolo 6, ultimo capoverso della Direttiva dopo le parole **“in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL – ORFEO”** le parole **“assegnando a questi anche il correlato Campo di Formazione Cedefop/Eurostat”**;
10. di sostituire all'articolo 8, punto A) della Direttiva le parole **“specifico e/o innovativo”** con le parole **“specifico e strategico. I specifici ambiti strategici di accreditamento saranno di volta in volta identificati dalla Direzione competente in materia in base all'evoluzione del contesto economico e**

produttivo e le strategie delineate dalla Regione Lazio in campo di sviluppo delle risorse umane.”;

11. di aggiungere all'articolo 9, punto a) della Direttiva dopo le parole **“ai percorsi e ai servizi igienici.”** le parole **“Nel caso di soggetti che richiedano l'Accreditamento per l'Autorizzazione, di cui all'Art. 1, gli spazi minimi di superficie destinati alle funzioni di governo dovranno essere di almeno 30 mq netti”;**
12. di aggiungere all'articolo 9, punto b), punto 1 della Direttiva, dopo le parole **“per un minimo di 26 mq** le parole **“Nel caso di soggetti che richiedano l'Accreditamento per l'Autorizzazione, di cui all'Art. 1, le unità immobiliari dovranno disporre di almeno un'aula didattica per un minimo di 16 mq”;**
13. di aggiungere all'articolo 15, punto 1 della Direttiva, dopo le parole **“Procedura per il primo rilascio dell'accREDITamento in ingresso o definitivo”** della Direttiva le parole **“O per l'autorizzazione”;**
14. di aggiungere all'articolo 15, punto 4 della Direttiva, dopo le parole **“procedura per il primo rilascio dell'accREDITamento in ingresso o definitivo”** della Direttiva le parole **“O per l'autorizzazione”;**
15. di sostituire all'articolo 15, punto 2 della Direttiva, le parole **“annualmente a verificare, anche con audit a campione, il mantenimento dei requisiti.”** con le parole **“a verificare la documentazione aggiornata. L'esito positivo dell'istruttoria documentale comporta il mantenimento dell'accREDITamento. La Direzione regionale competente in materia di formazione provvede annualmente a effettuare l'audit in loco su un campione dei soggetti che hanno utilizzato la funzione di mantenimento e la cui istruttoria ha avuto esito positivo.”;**
16. di aggiungere all'articolo 16, terzo punto della Direttiva, dopo le parole **“accREDITamento in ingresso o definitivo”** le parole **“o per l'autorizzazione”;**
17. di aggiungere all'articolo 17 primo capoverso della Direttiva dopo le parole **“I soggetti accREDITati”** le parole **“in ingresso o con accREDITamento definitivo”;**
18. di aggiungere all'articolo 17 ultimo capoverso della Direttiva dopo le parole **“I soggetti accREDITati”** le parole **“per l'Autorizzazione di cui all'art.1”;**
19. di sostituire all'articolo 19 della Direttiva le parole **“entro il 31 dicembre 2009”** con le seguenti parole **“entro il 30 giugno 2010”;**

20. di aggiungere all'articolo 19 della Direttiva dopo le parole **“la procedura di accreditamento ai sensi della presente direttiva.”** le seguenti parole **“In regime transitorio e fino al 31 dicembre 2010, per i soggetti che richiedono l'accREDITamento per l'Autorizzazione di cui all'Art. 1, il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative nella singola aula didattica, di cui all'Art. 9, viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza garantendo almeno 1,20 mq di superficie utile per persona.”**;
21. di sostituire all'articolo 19 penultimo capoverso della Direttiva le parole **“in ingresso”** con le parole **“per l'Autorizzazione, di cui all'art. 1,”**;
22. di eliminare all'articolo 19 ultimo capoverso della Direttiva le parole **“pubblici o”**;
23. di aggiungere alla Tabella A allegata alla Direttiva, punto A.5.1, Verifica Documentale, dopo le parole **“ai sensi della normativa vigente.”** le parole **“per i soggetti che richiedono l'accREDITamento per l'Autorizzazione, di cui all'Art. 1 della Direttiva, almeno 72 mq netti di superficie (esclusi gli eventuali laboratori) di cui almeno 30 mq netti destinati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, segreteria, coordinamento e accoglienza), ai percorsi e ai servizi igienici. Inoltre:**
- nel caso in cui i soggetti richiedono l'accREDITamento solo ed esclusivamente per i sub-settori indicati all'art. 9 punto b) sotto punto 2) e dimostrino il possesso di almeno 4 PC con collegamento a internet, la superficie della sede dovrà essere di almeno 76 mq netti di superficie (esclusi gli eventuali laboratori);
 - nel caso in cui i soggetti richiedono l'accREDITamento per l'Autorizzazione, di cui all'Art. 1 della Direttiva, solo ed esclusivamente per i sub-settori indicati all'art. 9 punto b) sotto punto 2) e dimostrino il possesso di almeno 4 PC con collegamento a internet, la superficie della sede dovrà essere di almeno 46 mq netti di superficie (esclusi gli eventuali laboratori). Tali spazi devono essere comunque commisurati al n° di lavoratori, ai sensi della normativa vigente.”;
24. di aggiungere alla Tabella A allegata alla Direttiva, punto A.5.1, Verifica Documentale, dopo le parole **“almeno 1 aula didattica, di superficie \geq 26 mq netti;”** le parole **“per i soggetti che richiedono l'accREDITamento per l'Autorizzazione, di cui all'Art. 1 della Direttiva, almeno 1 aula didattica, di superficie \geq 16 mq netti”**;

25. di aggiungere alla Tabella A allegata alla Direttiva, punto A.6, Verifica Documentale, dopo le parole “**almeno 30 mq netti di superficie;**” le parole “**per i soggetti che richiedono l’accreditamento per l’Autorizzazione, di cui all’Art. 1 della Direttiva, almeno 16 mq netti di superficie e un parametro mq allievo di 2 mq per allievo**”;
26. di abrogare gli artt. della D.G.R. 4572/1996 e s.m.i. non compatibili con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it comprensiva del testo coordinato della Direttiva 968/2007 con le modifiche apportate dal presente atto e dalle altre modifiche e integrazioni deliberate.

Copia